

COMUNE DI PREDOSA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

Riapprovato con deliberazione C.C. n. 12 del 30.07.2015

INDICE

- TITOLO I -FERETRI-	
Capo I -Deposizione della salma nel feretro	art. 1 - 4
Capo II -Verifica e chiusura feretri	art. 5 - 10
- TITOLO II -TRASPORTO DEI CADAVERI-	
Capo I -Trasporti gratuiti e a pagamento	art. 11
Capo II -Modalita' dei trasporti	art. 12 - 22
Capo III -Trasporto da altro Comune	art. 23 - 26
- TITOLO III -INUMAZIONI E TUMULAZIONI-	
Capo I -Inumazioni	art. 27 - 34
Capo II -Tumulazioni	art. 35 - 37
- TITOLO IV -TIPOLOGIE E MANUTENZIONE SEPOLTURE	
Capo I -Sepulture private	art. 38
Capo II -Durata delle concessioni	art. 39
Capo III -Modalità di concessione	art. 40
Capo IV -Uso delle sepolture private	art. 41
Capo V -Manutenzione	art. 42
Capo VI -Costruzione dell'opera-Termini	art. 43
Capo VII -Divisioni, subentri	art. 44
Capo VIII -Revoca	art. 45
Capo IX -Decadenza	art. 46
Capo X -Provvedimenti conseguenti la decadenza	art. 47
Capo XI -Estinzione	art. 48
Capo XII -Retrocessione (Rinuncia)	art. 49
- TITOLO V -ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Capo I -Esumazioni....	art. 50 - 52
Capo II -Estumulazioni..	art. 53 - 54
Capo III -Esumazioni straordinarie	art. 55 - 57
- TITOLO VI -CREMAZIONI,IMBALSAMAZIONI,AUTOPSIE	
Capo I-Modalità per il rilascio autorizzazione alla cremazione	art. 58
Capo II-Urne cinerarie	art. 59 - 64
Capo III -Autopsie	art. 65
Capo IV -Imbalsamazione	art. 66 - 67
- TITOLO VII -ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI	

CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	
Capo I -Concessione della sepoltura	art. 68
Capo II -Destinazione delle zone	art. 69
Capo III-Custodia	art. 70
Capo IV-Compiti	art. 71 - 73
- TITOLO VIII -NORME DI SERVIZIO	
Capo I -Incarichi	art. 74
Capo II -Personale	art. 75 - 76
Capo III -Deposito e sepolture delle salme	art. 77 - 82
.	
- TITOLO IX -POLIZIA DEL CIMITERO	
Capo I -Disciplina dell'ingresso	art. 83 - 84
Capo II -Fiori e piante ornamentali	art. 85 - 86
Capo III -Epigrafi, monumenti, ornamenti	art. 87 - 88
Capo IV -Divieti speciali	art. 89 - 92
- TITOLO X -CONTRAVVENZIONI	
Capo I -Sanzioni	art. 93
- TITOLO XI -DISPOSIZIONI FINALI	
	art. 94

TITOLO I FERETRI

Capo I Deposizione della salma nel feretro

Art. 1

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29/12/93 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.94 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste dalla L. 2.12.75 n. 644 e s.m.i., non incompatibili o non in contrasto con la L. 29.12.93 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.94.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito ed almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0.660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Capo II Verifica e Chiusura Feretri

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Con riferimento alla tumulazione, la cassa metallica, che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

4. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come

definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

6.Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art.6

1.Il Sindaco può autorizzare nel rispetto della vigente normativa in materia e della presente disciplina regolamentare, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2.Qualora il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.55.

3.Se l'esumazione o estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 83 del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art.7

1.Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art.8

1.È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.9

1.Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art.10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2.Su segnalazione dell'operatore comunale incaricato, i servizi comunali competenti sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

TITOLO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Capo I Trasporti gratuiti e a pagamento

Art.11

1.Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del DPR 10/9/1990 n.285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art.19/2 del citato DPR 10/9/1990 n.285.

2.I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Capo 2 Modalità dei trasporti

Art.12

1.L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

2.Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato DPR n.285/90.

Art.13

1.Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2.Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi Comuni.

Art.14

1.I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.15

1.Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive- diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90 con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Regionale ASL competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art.16

1.Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta

prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.17

1.I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art.18

1.I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art.19

1.Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.20

1.Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

2.Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3.Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.21

1.Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.22

1.Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

2.Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n.1055.

3.Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

Capo III Trasporto da altro Comune

Art.23

1.Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario; sono fatti salvi i casi in cui le onoranze possono essere vietate dal Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale ASL competente.

Art.24

1.Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art.25

1.Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

Art.26

1.Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2.Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Capo I Inumazioni

Art.27

1.Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a)sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento dei diritti di sepoltura in campo comune, gratuitamente nei soli casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, e comunque ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b)sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione. Aree Tipo D.

2.Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a

proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

3.Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.28

1.Ogni fossa verrà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2.Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

3.A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.70 dal piano di campagna.

4.L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti loro aventi causa.

5.In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 10/9/1990 n.285.

Art.29

1.Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art.30

1.Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt.2) la lunghezza di mt.2.20 e la larghezza di mt.0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt.0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt.2) una lunghezza media di mt.1.50, una larghezza di mt.0.50 e debbono distare almeno mt.0.50 da ogni lato.

Art.31

1.Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2.Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Art.32

1.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in un stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.33

1.Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura rispetto e decenza. l'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.

2.Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3.È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art.34

1.Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè queste, con radici e con rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt.1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata ogni opera muraria.

Capo II Tumulazioni

Art.35

1.Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2.Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.

3.A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla sistemazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt.2.25, altezza mt.0.70, larghezza mt.0.75 ;

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10/09/1990 n.285.

Art.36

1.Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del DPR 10/9/1990 n.285.

Art.37

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 e 31 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

TITOLO IV TUMULAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I Sepolture private

Art.38

1.Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2.Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3.Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)

b) sepolture per famiglie e collettività (edicole ecc.).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. La concessione è stipulata ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati e realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionari/e;
- le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepoltro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca.

Capo II

Durata delle Concessioni

Art.39

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del DPR 10/9/1990 n.285.

2. La durata delle concessioni è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi;
- d) in 30 anni per le sepolture private individuali Aree Tipo D.

3. Alla scadenza contrattuale le concessioni listate in comma 2. lettere b), c), d), potranno essere rinnovate per un multiplo di 10 anni, anche più volte, sino al raggiungimento del massimo periodo di Rinnovo.

Il massimo periodo di Rinnovo sarà uguale alla durata della concessione al momento del rilascio; pertanto, la massima vita della Concessione non potrà eccedere la somma tra il periodo di Rilascio Concessione ed il periodo di Massimo Rinnovo.

4. Le concessioni di cui al comma 2. lettera a) possono essere rinnovate una sola volta per lo stesso intero periodo iniziale.

5. Tabella Riepilogativa durate e rinnovi:

Tipo di Concessione	Rilascio	Massimo	Max Durata
	Concessione	Rinnovo	Concessione

a) Manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività	99	99	198
b) Ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali	30-40	30-40	60-80
c) Loculi	30-40	30-40	60-80
d) Sepolture private individuali Aree Tipo D	30	30	60

6. Il Rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, così strutturato:

Rinnovo concessione listata in comma 2. lettera a): Equivalente alla tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo.

Rinnovo concessione listata in comma 2. lettere b), c), d): Equivalente ad $\frac{1}{2}$ della Tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo riferita ad un periodo di rinnovo di 30 anni. Tale Tariffa sarà ricalcolata sulla base del periodo di rinnovo richiesto, secondo la seguente formula:
 Tariffa / 2 / 30 x anni di rinnovo.

7. Nell'atto di concessione e di rinnovo, in ogni caso redatto con apposito contratto avente la forma di scrittura privata, verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione o di rinnovo. Le spese contrattuali sono tutte a carico del richiedente.

Capo III Modalità di Concessione

Art.40

1. La sepoltura individuale privata può concedersi, in vita, solo per i loculi individuali, per le nicchie/mensole cinerarie e ossarietti, e per le sepolture private individuali Aree Tipo D a favore di richiedenti di età superiore ai 75 anni nati o residenti nel Comune o al coniuge superstite di persona sepolta nel comune .
2. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità, se necessario, la data di presentazione delle domande di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma lettera b) dell'art.38, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
6. È consentita la sistemazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie nei tumuli in scadenza e nelle fosse ad inumazione privata.
7. Hanno diritto alla sepoltura:
 - a) I residenti del comune
 - b) i nati nel comune
 - c) i deceduti sul territorio, qualunque residenza avessero al momento del decesso;
 - d) le salme di persone, non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai coniugi, ai genitori ed ai figli di persone residenti nel Comune e coniugi di persone già sepolte in uno dei cimiteri comunali.

Capo IV Uso delle Sepolture Private

Art.41

- 1.Salvo quanto già previsto dall'art.39 comma 2 lett. a) il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previsti nell'atto di concessione.
- 2.Ai fini dell'applicazione del DPR 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dai suoceri, dagli ascendenti e discendenti con i rispettivi coniugi in linea retta fino al 6° grado e dai collaterali con i rispettivi coniugi fino al 2° grado.
- 3.Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4.Potranno essere tumulate altresì le salme di persone che risultino essere conviventi, al momento del decesso, con i titolari della concessione.
La convivenza deve essere dichiarata da tutti i concessionari con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 5.L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione di questi nell'istanza da presentare all'ufficio competente ai sensi della L.127/97 e s.m.i. e del Relativo Regolamento di attuazione. La sepoltura potrà avvenire, comunque, solo previo assenso dei titolari della concessione.
- 6.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 7.Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Capo V Manutenzione

Art.42

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Capo VI Costruzione dell' Opera - Termini

Art.43

- 1.Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art.38, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula dell'atto di assegnazione, pena la decadenza.
- 2.Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dall'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo VII Divisioni, Subentri

Art.44

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio competente.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.41 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.41 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 5 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art.41 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune a mezzo di raccomandata A/R, che siano state lasciate disposizioni ad enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se a inumazione, o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Capo VIII

Cause estintive delle Concessioni (REVOCA-DECADENZA-ESTINZIONE-RETROCESSIONE O RINUNCIA)

Art. 45 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 10/9/1990, n.285 è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. Verrà quindi concesso agli

aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Capo IX

Art.46 Decadenza della Concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.41 comma 7;
- d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art.43, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.42;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di quindici mesi consecutivi, al termine dei quali può essere pronunciata la decadenza.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Capo X

Art.47 Provvedimenti conseguenti la Decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

2. Dopodichè il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Capo XI

Art.48 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.41, oppure con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del DPR 10/9/1990 n.285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli stessi, rispettivamente nel campo comune e nell'ossario comune.

Capo XII Retrocessione (Rinuncia)

Art. 49

1. La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma soltanto all'uso ai fini di sepoltura con esplicito divieto di trasferimento ad altri.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui, a tempo determinato e di concessioni private, liberi o occupati, purchè le salme, i resti o le ceneri abbiano altra destinazione, con i relativi oneri a carico del rinunciante.
3. Nel caso di rinuncia al diritto su loculi a tempo determinato, è retrocesso al concessionario un importo pari al novanta per cento del costo storico della concessione per il periodo non ancora usufruito.
4. Nel caso di loculi con concessione perpetua, l'importo da retrocedere è pari al venti per cento della tariffa di concessione vigente al momento della rinuncia per loculi equivalenti.
5. Sono esclusi dalla retrocessione onerosa i loculi già oggetto di rinnovo della concessione.

TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Capo I Esumazioni

Art.50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.
3. Le straordinarie si eseguono, prima che siano trascorsi i 10 anni dall'originaria inumazione e allorchè i cadaveri vengano disseppelliti, dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal **seppellimento**, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art.84 del DPR 285/90.
4. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno alla presenza degli operatori addetti. Non è prevista la presenza di operatori sanitari, fatte salve le situazioni di persone decedute pr malattie infettive e diffuse.
5. È consentita l'esumazione di feretri prima dei 10 anni per il trasporto ad altra destinazione, ma non la loro apertura.

Art.51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del DPR 10 settembre 1990, n.285, vengono regolate dall'Ufficio competente seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate e si effettuano in date stabilite dall'Ufficio medesimo escluso i mesi di giugno, luglio e agosto.
2. Gli addetti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria informano i cittadini delle scadenze in forma scritta, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri e collocando appositi avvisi sulle tombe da esumare, per almeno 30 giorni prima di iniziare le operazioni.
3. I parenti più prossimi o gli aventi titolo dovranno presentare domanda di esumazione presso gli

uffici competenti e potranno assistere alle operazioni.

Art.52

1.Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2.In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco, a mente del precedente art.26.

3.Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5.Per quanto attiene alle modalità di smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, in attuazione del D.P.R. 15/07/2003 n. 253 , occorre fare riferimento a quanto disposto dal D.G.R. n.122/19675 del 02/06/97 ed alla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93.

Capo II Estumulazioni

Art.53

1. Prima che siano trascorsi 40 anni per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

2.Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private o a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dall'Ufficio competente esclusi i mesi di giugno/luglio e agosto per motivi igienico-sanitari.

3.I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4.Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

5. Gli addetti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria informano i cittadini delle scadenze delle concessioni in forma scritta con avvisi affisi ai Cimiteri comunali e sui singoli loculi.

6. I parenti più prossimi dei defunti dovranno presentare domanda di estumulazione presso gli uffici competenti. Le estumulazioni si effettuano in date programmate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria o previo accordo con i famigliari o aventi titolo.

Art. 54

1.Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

Capo III Estumulazioni Straordinarie

Art.55

1.Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dall'Ufficio Polizia Mortuaria su richiesta dei famigliari prima della scadenza della concessione, tendenzialmente per riduzione, trasferimento in altra sepoltura nello stesso cimitero o altro cimitero. Non devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL, ma alla presenza del custode del cimitero.

2. In caso di estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Prima di eseguire una esumazione o estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati dai necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

TITOLO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Capo I

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla Cremazione

Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

c) certificato in carta libera del Medico Curante o del Medico Necroscopo, con firma autenticata dal Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Capo II Urne cinerarie

Art.59

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.60

1.Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione a enti morali o privati.

2.Le caratteristiche edilizie di questo edificio devono essere le seguenti: struttura in cemento armato, copertura a tetto inclinato, fondazioni in calcestruzzo a gravità.

3.La misura di ingombro libero interno per le nicchie e cinerarie individuali non potrà essere inferiore a mt.0.30 x 0.30 x 0.50.

Art.61

1.Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art.62

1.Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri derivanti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art.63

1.La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del Testo unico delle leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

2.Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 64

1. Ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 130, con la quale sono state introdotte disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto, nonché degli artt. 2, 3 e 7 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali, il presente Regolamento consente di concedere ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti senza applicazione di alcuna tariffa o diritto per l'istruttoria della relativa pratica amministrativa.

2. In caso di affidamento per la conservazione delle ceneri dei defunti ai parenti richiedenti, l'urna dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) deve essere chiaramente riportata anche all'esterno dell'urna.

3. Trovano applicazione in argomento le disposizioni organizzative per gli uffici comunali

approvate dalla Giunta con deliberazione n. 30 in data 08.05.2008.

Capo III Autopsie

Art.65

1. Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio Competente dell'Azienda Regionale ASL interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Competente dell'Azienda Regionale ASL ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e s.m.i.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del DPR 285/90.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo IV Imbalsamazione

Art.66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio Competente dell'Azienda Regionale ASL, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico Necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Servizio Competente dell'Azienda Regionale ASL o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR 285/90.

Art.67

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del DPR 13/02/64 n.185.

TITOLO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

Capo I
Concessione della sepoltura

Art.68

1.Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, il Sindaco può autorizzare, per eccezionali motivi legati alla personalità del defunto, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a persone che abbiano legami personali o familiari con il Comune di Predosa o che abbiano dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari e scientifici o la cui memoria si vuole onorare in modo particolare. Il riconoscimento del diritto sarà fatto constare con provvedimento del Sindaco, previa verifica della sussistenza delle suddette condizioni.

Capo II
Destinazione delle zone

Art.69

Possono accogliere le salme degli aventi diritto alla sepoltura i seguenti cimiteri:

1. Capoluogo Via C. Viazzi
2. Frazione Mantovana
3. Frazione Castelferro

1. Ogni cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Capo III
Custodia

Art.70

1.Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un manovale (affossatore o necroforo).

Capo IV Compiti

Art.71

1. Il responsabile del Servizio:

- a) ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art.6 del DPR 10 settembre 1990 n.285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del DPR di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art.72

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del DPR 10 settembre 1990 n.285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il Responsabile del Servizio nelle funzioni a lui affidate specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica e saldati a fuoco;
- e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Art.73

Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5/3/63 n. 292 e s.m.i. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 04/10/91 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

TITOLO VIII NORME DI SERVIZIO

Capo I Incarichi

Art.74

- 1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
- 2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse,

visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri e simili servizi.

3.Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4.Gli inservienti e i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia dei cimiteri e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Capo II Personale

Art.75

1.Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b)dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c)dall'Ufficio demografico per i servizi funebri.

2.Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Art.76

1.Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.

2.È quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

3.Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari, affinché questi non abbiano a subire danni di sorta.

Capo III Deposito e sepolture delle salme

Art.77

1.Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2.Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma per essere poi periodicamente consegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3.Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

4.Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art.78

1.Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2.Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3.Sono soggette a rotazione ordinaria, e cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione o previa bonifica dello stesso.

Art.79

1.Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato disposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2.Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (mt.2) la lunghezza di mt.2.20 e la larghezza di mt.0.80 e debbono distare almeno mt.0.50 da ogni lato.

3.I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt.0.50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.80

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto sia fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2.Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art.51.

3.Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, scartando i legnami. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, dalla D.G.R. n.122/19675 del 02/06/97 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93.

Art.81

1.Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione delle lapidi, croci, pietre tombali ecc.

2.Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3.Su tale targhetta, previa approvazione del Comune è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

4.È permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

5.Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6.Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art.82

1.L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante inpresso un numero progressivo, nonchè l'indicazione dell'anno in cui avviene il decesso.

2.Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.70.

TITOLO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Capo I Disciplina dell'ingresso

Art.83

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art.84

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Capo II Fiori e piante ornamentali

Art.85

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente stirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art.86

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Capo III Epigrafi, monumenti, ornamenti

Art.87

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art.88

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Capo IV Divieti speciali

Art.89

1. Qualunque asportazione di materiali o oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art.90

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art.91

1. Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art.92

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche ove occorra accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO X CONTRAVVENZIONI

Capo I Sanzioni

Art.93

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della L.12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art.94

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione ed esecutività ai sensi di legge e non è retroattivo.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme approvate in materia con precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale.